Previdenza dei Consiglieri

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta nel corso delle ultime quattro Legislature ha adottato diverse iniziative in materia di trasparenza e di riduzione dei costi della politica.

Con la legge regionale n. 28 del 1999, applicata nel 2003 con l'avvio della dodicesima Legislatura, il precedente sistema del vitalizio (regime della prestazione definita, in cui il calcolo era effettuato sulla base di una percentuale dell'indennità di carica) è stato sostituito con un sistema previdenziale contributivo (regime della capitalizzazione), la cui applicazione dal 2003.

Di fatto, è stata anticipata la riforma nazionale che nelle altre realtà è stata recepita solo a partire dal 2013.

L'età per conseguire il diritto alla corresponsione della previdenza è fissata a 65 anni ed è diminuita di un anno per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto, fino al limite di 60 anni.

Nel sistema della capitalizzazione sono previste due opzioni:

- l'erogazione in forma di una rendita mensile
- l'erogazione in forma di capitale

Il sistema previdenziale valdostano assicura la sostenibilità di entrambe le opzioni, in quanto le quote a carico del Consigliere e del Consiglio sono versate in apposito fondo, con un conseguente accantonamento progressivo delle risorse, senza incidere interamente sull'annualità di bilancio in cui avviene effettivamente l'esborso.

C'è da dire che grazie alla riforma del 1999 sono state parimenti accantonate tutte le risorse necessarie ai fini della liquidazione dei vitalizi calcolati con il sistema prima in vigore (ovvero sulla base di una percentuale dell'indennità percepita), senza incidere sulle annualità del bilancio regionale.

Riguardo alle percentuali sulla cui base si calcola la prestazione previdenziale nel sistema contributivo, fino al 31 dicembre 2012, il contributo a carico del Consigliere è stato del 21% dell'indennità di carica, quello a carico del Consiglio regionale è stato pari al 42%.

Con la legge regionale n. 35/2012, il Consiglio regionale ha anche ridotto gli importi per l'indennità di carica e ha rimodulato le percentuali del sistema contributivo.

Dal 1° gennaio 2013, la trattenuta obbligatoria a carico del Consigliere a titolo di contributo è pari all'8,80% dell'indennità di carica, il contributo a carico del bilancio del Consiglio regionale, versato per un periodo massimo di 15 anni, è pari al 24,20%.

È stata inoltre introdotta la facoltà per i Consiglieri regionali della Valle d'Aosta, dal 1° gennaio 2016, di rinunciare espressamente al versamento del contributo pensionistico o di interrompere l'incremento della propria posizione.

Misure di contenimento

Nella legge finanziaria regionale 2016/2018, il Consiglio regionale ha approvato alcune misure di contenimento della spesa relativa alla prestazione previdenziale dei Consiglieri, recependo la linea definita in sede di Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali.

Dal 1° gennaio 2016, è stata prevista (inizialmente per 3 anni, e poi prorogata fino al 2027, quindi per oltre 10 anni) la riduzione della prestazione, senza nessuna possibilità di recupero, con percentuali dal 6 al 15%. Queste percentuali sono state maggiorate del 40% per i beneficiari di un vitalizio in qualità di ex parlamentare italiano o europeo o di consigliere di altra Regione.

Inoltre, per il medesimo periodo, ossia sino al 2027, è stata prevista una sospensione dell'adeguamento all'indice Istat per tutte le prestazioni erogate (sistema della prestazione definita e sistema contributivo), nonché dell'adeguamento dell'indennità di carica, base di calcolo per i vitalizi ancora da erogare.

Le riduzioni temporanee e la sospensione dell'adeguamento all'indice Istat hanno cessato i propri effetti a decorrere dal 1° novembre 2019, come previsto dalla l.r. n. 6 del 28 maggio 2019.

La legge regionale 28 maggio 2019, n. 6 ha dato attuazione alle norme contenute nei commi 965, 966 e 967 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021), che impone alle Regioni e alle Province autonome, "ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica", di rideterminare, a decorrere dal 2019, con i criteri e i parametri stabiliti con l'Intesa rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di consigliere regionale

L'Intesa prevede che la rideterminazione dei trattamenti sia applicata "considerando il loro importo lordo, senza tener conto delle riduzioni temporanee disposte dalla normativa vigente", mentre esclude i trattamenti il cui ammontare sia già stato definito con metodo contributivo. Pertanto, oggetto della rideterminazione di cui alla l.r. 6/2019 sono gli assegni vitalizi in erogazione ai sensi della l.r. 33/1995, senza tener conto delle riduzioni temporanee disposte dall'articolo 6 della l.r. 19/2015 e sulla basa di alcune "clausole di salvaguardia" volte a perseguire condizioni di ragionevolezza delle rideterminazioni stesse. Restano, invece, esclusi i trattamenti erogati o da erogare ai sensi della l.r. 28/1999, che ha introdotto il sistema previdenziale contributivo, e permangono in vigore le disposizioni previste dalla l.r. 1/2018, che ha introdotto la contribuzione facoltativa a favore della previdenza complementare a decorrere dalla XV legislatura.

Infine, in un'ottica di contenimento della spesa, sono state inserite nella legge di stabilità regionale 2017/2019 alcune disposizioni per gli ex Consiglieri regionali e per quelli in carica che rientrano nel regime della prestazione definita, ossia nel precedente sistema.

- Per gli ex Consiglieri, la possibilità di chiedere, entro e non oltre il 31 marzo 2017, la liquidazione della propria posizione in forma di capitale
- Per gli ex Consiglieri che non hanno ancora raggiunto il limite di età e per i consiglieri regionali in carica (che hanno una posizione nel regime della prestazione definita), la possibilità di optare per il sistema previdenziale contributivo

Queste opzioni prevedono un abbattimento del capitale dell'11 per cento, calcolato sulla base delle riduzioni dal 6 al 15% sopra riportate, assicurando così l'equilibrio del fondo fino al suo esaurimento.

L'ammontare è stato quantificato da uno studio attuariale che ha formulato le proprie valutazioni sulla base dell'aspettativa di vita e dell'importo percepito da ciascun ex Consigliere. Valutazioni che sono prudenti e cautelative per l'ente, perché le tavole di mortalità prese a riferimento sono quelle delle assicurazioni e non quelle degli Istituti previdenziali per i dipendenti, i quali devono contemplare anche delle cautele di tipo sociali, che in questo caso di specie non ci sono.

Il Consiglio regionale ha scelto di offrire questa possibilità con il fine di alleggerire la gestione futura del fondo e di consentire dei risparmi nel futuro.

Gli ex Consiglieri che si sono avvalsi della facoltà di ritirare il capitale - che ha comportato un esborso di complessivi 22 milioni di euro circa - hanno di fatto consentito al Consiglio di ridurre la cifra annuale per la spesa dei vitalizi ad un terzo, cioè passando da 3 milioni a 1 milione di euro annui. Risulta così ridotto l'esborso che il Consiglio regionale avrebbe dovuto sostenere già solo nell'arco del prossimo decennio.

Per le cifre erogate in forma di capitale non vi è nessun vantaggio di tipo fiscale: infatti, queste sono interamente assoggettate a IRPEF, che per la parte che eccede i 75 mila euro ammonta al 43%, con un ritorno dell'intera somma versata a titolo di tasse nelle casse della Regione, in virtù del riparto fiscale.

Le nuove disposizioni

Per i Consiglieri eletti a decorrere dalla XV Legislatura, la legge regionale n. 1/2018 ha soppresso il sistema previdenziale prevedendo un versamento, a titolo di contribuzione previdenziale, di un importo pari all'8,80% dell'indennità di carica, da versare a sostegno della rispettiva previdenza complementare indicata dal Consigliere, unitamente alla contribuzione a carico del Consiglio regionale fissata nella misura del 24,20%.

TABELLA 1

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 4 C.1 LETT. A) DELLA L.R. 1/2018

Regime della prestazione definita
Il sistema previdenziale a prestazione definita è stato in vigore fino alla XI^ legislatura, terminata il 7 luglio 2003. Al raggiungimento dell'età per conseguire il diritto alla corresponsione della prestazione, ai sensi dell'art.13 della l.r. 33/1995, all'ex consigliere cui siano state effettuate le trattenute obbligatorie di cui all'art. 3 della stessa legge spetta una prestazione vitalizia mensile determinata in percentuale sull'ultima indennità di carica percepita, tenendo conto del numero di anni di mandato svolti.
Per tali Consiglieri non sono stati versati contributi a carico del Consiglio regionale. La l.r. 28/1999 e le successive disposizioni integrative hanno finanziato le risorse necessarie alle erogazioni delle prestazioni previdenziali.

PERCETTORI DI PRESTAZIONE PREVIDENZIALE VITALIZIA MENSILE

A decorrere dal 1° novembre 2019 gli importi lordi mensili delle prestazioni previdenziali sono stati rideterminati ai sensi della l.r. n. 6 del 28 maggio 2019. A decorrere dalla medesima data hanno cessato i propri effetti gli artt. 5 e 6 della l.r. 19/2015, che prevedevano la sospensione dell'adeguamento Istat e la riduzione temporanea delle prestazioni previdenziali fino al 31.12.2027.

Gli importi netti differiscono anche in funzione delle diverse situazioni personali: detrazioni per familiari a carico, importi delle addizionali regionali e comunali, richiesta di applicazione di una maggiore aliquota Irpef.

Nominativo	Importo mensile netto	Trattenute obbligatorie a carico del Consigliere
Avente titolo alla reversibilità di Aloisi Giovanni	1.351,68	124.456,65
Avente titolo alla reversibilità di Beneforti Valerio	3.113,68	186.778,86
Berti Vigilio	2.985,23	46.981,84
Bondaz Giovanni	4.274,90	97.314,64
Avente titolo alla reversibilità di Chincheré Franco	1.153,26	4.021,38
Ferraris Piero	3.172,54	176.880,20
Avente titolo alla reversibilità di Fiou Giulio	1.102,17	116.244,32
Fosson Augusto	3.750,64	83.351,77
Avente titolo alla reversibilità di Albaney Giuseppe	1.611,41	2.283,16
Lustrissy Ferruccio	3.064,37	15.807,55
Manganone Eraldo	2.875,02	7.695,13
Avente titolo alla reversibilità di Mappelli Angelo	2.125,50	16.845,76
Avente titolo alla reversibilità di Milanesio Bruno	2.494,02	65.551,87
Ottoz Eddy	1.726,42	86.893,58
Pastoret Ennio	1.846,07	93.084,31
Perrin Giuseppe Cesare	4.484,09	176.279,97
Avente titolo alla reversibilità di Baldassarre Gaetano	1.059,66	35.529,34
Riccarand Elio	3.946,38	154.248,89
Avente titolo alla reversibilità di Strazza Renato	516,29	Non previste
Squarzino Secondina	3.404,80	176.880,20
Stevenin Francesco	4.133,05	177.547,39
Avente titolo alla reversibilità di De Grandis Franco	1.655,26	45.503,74

EROGAZIONI CESSATE

Nominativo	Data ultima erogazione	Importo mensile netto	Trattenute obbligatorie a carico del Consigliere
Avente titolo alla reversibilità di Aloisi Giovanni	Marzo 2024	1.742,70	124.456,65
Fiou Giulio	Agosto 2024	1.792,77	116.244,32
Avente titolo alla reversibilità di Bionaz Augusto	Ottobre 2024	2.126,32	176.880,20
Avente titolo alla reversibilità di Aloisi Giovanni	Agosto 2025	781,34	124.456,65
Avente titolo alla reversibilità di Chanu Giorgio	Febbraio 2026	841,41	3.613,80
Mappelli Angelo	Maggio 2026	3.290,14	16.845,76
Milanesio Bruno	Giugno 2026	3.797,30	65.551,87

Ai sensi del comma 5 dell'art. 4 della l.r. 26 febbraio 2018, n. 1 la pubblicazione dei dati per ogni soggetto è mantenuta per il triennio successivo alla data dell'ultima erogazione.

TABELLA 2

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 4 C.1 LETT. A) DELLA L.R. 1/2018

Regime della capitalizzazione
La nuova regolamentazione, introdotta con l.r. 28/1999, applicata a tutti i consiglieri (nuovi o rieletti) dalla XII^ legislatura, iniziata l'8 luglio 2003, ha sostituito il precedente sistema previdenziale a prestazione definita. Di fatto è stata anticipata la riforma nazionale che nelle altre realtà è stata recepita solo a partire dal 2013. Al raggiungimento dell'età per conseguire il diritto alla corresponsione della prestazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della l.r. 28/1999 l'ex consigliere deve optare per l'erogazione della prestazione in forma di capitale oppure in forma di una corrispondente rendita mensile determinata applicando al capitale accantonato coefficienti variabili in funzione dell'età, del sesso e della reversibilità. Il montante maturato alla data del diritto alla corresponsione è costituito dalla trattenuta obbligatoria a carico del consigliere, di cui all'art. 3 della l.r. 33/1995, dalla contribuzione a carico del bilancio del Consiglio regionale, di cui all'art. 6 c.1 lett. b della l.r. 28/1999, versato per un periodo massimo di 15 anni, e dal rendimento eventualmente conseguito dall'Istituto.

SOGGETTI CHE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 28/1999, HANNO RICHIESTO DI PERCEPIRE LA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE IN FORMA DI RENDITA MENSILE

Gli importi netti differiscono anche in funzione delle diverse situazioni personali: detrazioni per familiari a carico, importi delle addizionali regionali e comunali, richiesta di applicazione di una maggiore aliquota Irpef.

Nominativo	Importo mensile netto	Trattenute obbligatorie a carico del Consigliere	Contributi a carico del Consiglio
Agostino Salvatore	1.006,72	94.714,44	181.933,74
Benin Anacleto	713,36	94.714,44	181.933,74
Cesal Guido	615,61	104.543,77	170.406,45
Ferraris Piero	644,38	104.543,77	170.406,45
Fey Marco	1.530,31	104.543,77	170.406,45
Praduroux Renato	687,29	104.543,77	170.406,45
Squarzino Secondina	979,55	104.543,77	170.406,45

EROGAZIONI CESSATE

Nominativo	Data ultima erogazione	Importo mensile netto	Trattenute obbligatorie a carico del Consigliere	Contributi a carico del Consiglio

Ai sensi del comma 5 dell'art. 4 della l.r. 26 febbraio 2018, n. 1 la pubblicazione dei dati per ogni soggetto è mantenuta per il triennio successivo alla data dell'ultima erogazione.

TABELLA 3

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 4 C.1 LETT. B) DELLA L.R. 1/2018

L'art. 3 c. 1 della l.r. 24/2016 ha dato facoltà, entro il 31 marzo 2017, ai titolari di assegno vitalizio nel regime della prestazione definita (ante 2003: vedi descrizione in tabella 1) di chiedere la liquidazione della propria posizione in forma di capitale. In tal caso il capitale spettante è stato pari alla riserva matematica al 31.12.2016 calcolata sulla base della speranza di vita desunta dalla più recente tavola di mortalità pubblicata dall'Istat e delle aspettative di adeguamento contenute nelle proiezioni Istat. Il tasso di attualizzazione è definito sulla base delle aspettative di rendimento dell'Istituto per il sistema previdenziale dei Consiglieri regionali alla data di valutazione. La riserva matematica tiene conto delle riduzioni previste dagli articoli 5 e 6 della l.r. 19/2015 e, ove spettante, della reversibilità a favore del nucleo familiare. Tali riduzioni consistono, per il periodo 2016-2027, nel blocco dell'adeguamento Istat e nell'applicazione di riduzioni sul corrispondente importo lordo mensile sulla base delle seguenti aliquote applicate a scaglioni:

a) 6 per cento di riduzione per l'importo lordo fino a 1.500 euro;
b) 9 per cento di riduzione per l'importo lordo oltre 1.500 euro e fino a 3.500 euro;
c) 12 per cento di riduzione per l'importo lordo oltre 3.500 euro e fino a 6.000 euro;
d) 15 per cento di riduzione per l'importo lordo oltre 6.000 euro.

L'ammontare del capitale è stato abbattuto dell'11% in applicazione dello stesso articolo 3 c. 4.

Le erogazioni dei capitali sono avvenute nell'anno 2017. Un'erogazione è avvenuta nell'anno 2018.

SOGGETTI CHE HANNO ESERCITATO LA FACOLTA' DI CUI ALL'ART. 3 DELLA L.R. 24/2016 E HANNO PERCEPITO LA LIQUIDAZIONE DELL'ASSEGNO VITALIZIO

Ai sensi del comma 5 dell'art. 4 della l.r. 26 febbraio 2018, n. 1 la pubblicazione dei dati per ogni soggetto è stata mantenuta per il triennio successivo alla data di pubblicazione.

TABELLA 4

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 4 C.1 LETT. C) DELLA L.R. 1/2018

Regime della capitalizzazione

La nuova regolamentazione, introdotta con l.r. 28/1999, applicata a tutti i consiglieri (nuovi o rieletti) dalla XII^ legislatura, iniziata l'8 luglio 2003, ha sostituito il precedente sistema previdenziale a prestazione definita. Di fatto è stata anticipata la riforma nazionale che nelle altre realtà è stata recepita solo a partire dal 2013. Al raggiungimento dell'età per conseguire il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della l.r. 28/1999 l'iscritto deve optare per l'erogazione della prestazione in forma di capitale oppure in forma di una corrispondente rendita mensile determinata applicando al capitale accantonato coefficienti di conversione variabili in funzione dell'età, del sesso e della reversibilità. Il montante maturato alla data del diritto alla corresponsione è costituito dalla trattenuta obbligatoria a carico del consigliere, di cui all'art. 3 della l.r. 33/1995, dalla contribuzione a carico del bilancio del Consiglio regionale, di cui all'art. 6 c.1 lett. b della l.r. 28/1999, versato per un periodo massimo di 15 anni e dal rendimento eventualmente conseguito dall'Istituto. Per le erogazioni intercorrenti tra gennaio 2016 e ottobre 2019 sono state applicate le riduzioni a scaglioni previste dall'art. 6 della l.r. 19/2015, che ha cessato i propri effetti a decorrere dal 1° novembre 2019, come previsto dalla l.r. n. 6 del 28 maggio 2019.

* Ai sensi della l.r. 28/1999 i consiglieri regionali di legislature precedenti alla XII^, pertanto nel regime della prestazione definita, che avevano maturato il diritto all'assegno vitalizio, ma che non avevano ancora raggiunto il limite minimo di età, nonché i consiglieri regionali in carica all'entrata in vigore della legge 28/1999 hanno avuto la facoltà di optare per il regime della capitalizzazione entro la data del 30 settembre 2003.
Per tali Consiglieri non sono stati versati contributi a carico del Consiglio regionale. La l.r. 28/1999 e le successive disposizioni integrative hanno finanziato le risorse necessarie alle erogazioni delle prestazioni previdenziali.

**Ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 24/2016 i Consiglieri regionali di legislature precedenti che hanno maturato il diritto all'assegno vitalizio nel regime della prestazione definita, ma che non hanno ancora raggiunto il limite di età, nonché i consiglieri regionali in carica al momento dell'entrata in vigore della legge che avevano una posizione nel regime della prestazione definita, hanno avuto la possibilità di optare entro e non oltre il 31 marzo 2017 per il regime della capitalizzazione. In tal caso, il capitale spettante è pari al valore attuale medio degli oneri al 31/12/2016, determinati attualizzando l'ammontare dell'assegno vitalizio, calcolato tenuto conto delle riduzioni previste dagli articoli 5 e 6 della l.r. 19/2015, spettante dalla data di maturazione del limite di età per il percepimento dell'assegno stesso; il valore attuale medio degli oneri tiene conto, ove spettante, della reversibilità a favore del nucleo familiare. La prestazione è liquidata in forma di capitale al raggiungimento del limite di età. L'ammontare del capitale spettante è abbattuto dell'11%.
Per tali Consiglieri non sono stati versati contributi a carico del Consiglio regionale. La l.r. 28/1999 e le successive disposizioni integrative hanno finanziato le risorse necessarie alle erogazioni delle prestazioni previdenziali.

***Nel caso in cui il capitale sia stato erogato al Consigliere in momenti diversi, la data indicata si riferisce all'ultima erogazione.

SOGGETTI CHE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 28/1999, HANNO RICHIESTO DI PERCEPIRE LA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE IN FORMA DI CAPITALE

Gli importi netti differiscono anche in funzione delle diverse situazioni personali: detrazioni per familiari a carico, importi delle addizionali regionali e comunali, richiesta di applicazione di una maggiore aliquota Irpef.

Nominativo	Importo capitale netto	Trattenute obbligatorie a carico del Consigliere	Contributi a carico del Consiglio	Anno erogazione ***	Data pubblicazione
Rollandin Augusto	145.080,09	120.655,39	0	2024	29/03/2024
Collé Ivo	361.453,47	0	**	2024	21/08/2024
Donzel Raimondo	313.049,68	114.248,47	235.652,11	2025	30/01/2025
Lanièce André	665.193,01	0 0	** 225.199,16	2025	03/03/2025
Zucchi Alberto	149.082,96	0	181.933,74	2025	31/10/2025
Restano Claudio	85.124,77	25.940,95	71.337,17	2026	28/07/2026
Bertin Alberto	338.159,85	120.528,51	252.922,42	2026	29/09/2026
Zublena Manuela	144.631,55	0	181.933,74	2026	29/09/2026

Ai sensi del comma 5 dell'art. 4 della l.r. 26 febbraio 2018, n. 1 la pubblicazione dei dati per ogni soggetto è mantenuta per il triennio successivo alla data di pubblicazione.

TABELLA 5

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 4 C.1 LETT. D) DELLA L.R. 1/2018

L'art. 9 della l.r. 28/1999 prevede la facoltà, per i consiglieri regionali cui si applica il regime della capitalizzazione, al termine di un periodo di almeno cinque anni di mandato, di chiedere la restituzione delle trattenute obbligatorie versate ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 33/1995, mentre le quote versate dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), ed il rendimento eventualmente conseguito rimangono in capo all'Istituto e sono vincolate alle finalità previdenziali dell'ex consigliere regionale.

* Ai sensi della l.r. 28/1999 i consiglieri regionali di legislature precedenti alla XII^, pertanto nel regime della prestazione definita, che avevano maturato il diritto all'assegno vitalizio, ma che non avevano ancora raggiunto il limite minimo di età, nonché i consiglieri regionali in carica all'entrata in vigore della legge 28/1999 hanno avuto la facoltà di optare per il regime della capitalizzazione entro la data del 30 settembre 2003.
Tali consiglieri ai sensi dell'art. 9 della l.r. 28/1999 hanno avuto la facoltà di chiedere la restituzione dei contributi versati.

**Ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 24/2016 i Consiglieri regionali di legislature precedenti che hanno maturato il diritto all'assegno vitalizio nel regime della prestazione definita, ma che non hanno ancora raggiunto il limite di età, nonché i consiglieri regionali in carica al momento dell'entrata in vigore della legge che avevano una posizione nel regime della prestazione definita, hanno avuto la possibilità di optare entro e non oltre il 31 marzo 2017 per il regime della capitalizzazione.
Tali consiglieri ai sensi dell'art. 9 della l.r. 28/1999 hanno avuto la facoltà di chiedere la restituzione dei contributi versati.

SOGGETTI CHE, AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA L.R. 28/1999, HANNO RITIRATO LE TRATTENUTE OBBLIGATORIE VERSATE

Nominativo	Trattenute obbligatorie a carico del Consigliere	Anno erogazione	Data pubblicazione
Chatrian Albert	120.528,51	2026	31/03/2026

Ai sensi del comma 5 dell'art. 4 della l.r. 26 febbraio 2018, n. 1 la pubblicazione dei dati per ogni soggetto è mantenuta per il triennio successivo alla data di pubblicazione.

TABELLA 6

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 4 C.3 DELLA L.R. 1/2018

Consiglieri regionali di legislature antecedenti alla XV^ che hanno maturato il diritto alle prestazioni previdenziali, ma che non hanno ancora raggiunto il limite di età o che non le percepiscono ancora.

* Ai sensi della l.r. 28/1999 i consiglieri regionali di legislature precedenti alla XII^, pertanto nel regime della prestazione definita, che avevano maturato il diritto all'assegno vitalizio, ma che non avevano ancora raggiunto il limite minimo di età, nonché i consiglieri regionali in carica all'entrata in vigore della legge 28/1999 hanno avuto la facoltà di optare per il regime della capitalizzazione entro la data del 30 settembre 2003.
Per tali Consiglieri non sono stati versati contributi a carico del Consiglio regionale. La l.r. 28/1999 e le successive disposizioni integrative hanno finanziato le risorse necessarie alle erogazioni delle prestazioni previdenziali.

**Ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 24/2016 i Consiglieri regionali di legislature precedenti che hanno maturato il diritto all'assegno vitalizio nel regime della prestazione definita, ma che non hanno ancora raggiunto il limite di età, nonché i consiglieri regionali in carica al momento dell'entrata in vigore della legge che avevano una posizione nel regime della prestazione definita, hanno avuto la possibilità di optare entro e non oltre il 31 marzo 2017 per il regime della capitalizzazione.
Per tali Consiglieri non sono stati versati contributi a carico del Consiglio regionale. La l.r. 28/1999 e le successive disposizioni integrative hanno finanziato le risorse necessarie alle erogazioni delle prestazioni previdenziali.

CONSIGLIERI REGIONALI DI LEGISLATURE ANTECEDENTI LA XIV^ LEGISLATURA

Ai sensi del comma 5 dell'art. 4 della l.r. 26 febbraio 2018, n. 1 la pubblicazione dei dati per ogni soggetto è stata mantenuta per il triennio successivo alla data di pubblicazione.

CONSIGLIERI REGIONALI DELLA XIV^ LEGISLATURA - DATI AL 25 GIUGNO 2018

Ai sensi del comma 5 dell'art. 4 della l.r. 26 febbraio 2018, n. 1 la pubblicazione dei dati per ogni soggetto è stata mantenuta per il triennio successivo alla data di pubblicazione.